

Allegato "C" all'atto avente il N. 22.243 di raccolta

STATUTO

Articolo 1.

Denominazione

E' costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l."

Articolo 2.

Sede

La società ha sede in Ravenna, Via Barbiani n. 8/10, presso Confindustria Ravenna.

Articolo 3.

Oggetto

La società, che ha scopo prevalentemente consortile, ha per oggetto sociale: a) lo svolgimento, l'esecuzione ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, della fase di attività d'impresa dei soci relativa all'approvvigionamento, acquisto, produzione, autoproduzione, nonché erogazione, vendita, anche ad aziende non socie, e ripartizione, con qualsiasi mezzo, di energia elettrica, o altre forme di energia convenzionali, rinnovabili, assimilate, eccetera, e ciò anche mediante gestione di impianti o attrezzature di produzione e/o trasporto e distribuzione di energia, di proprietà o di terzi, ovvero mediante assunzione di concessioni, acquisizioni di centrali e impianti, provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, stipulando convenzioni e contratti di acquisto, trasporto, dispacciamento, cessione, importazione, esportazione di energia di ogni genere con gli enti produttori e/o distributori, Enti Pubblici Economici, Enti Territoriali e consorzi, ai sensi della vigente normativa; b) lo svolgimento di tutte le attività inerenti in qualunque forma la gestione del ciclo dell'acqua; c) l'approvvigionamento e la gestione di ogni servizio (utilities) necessario all'attività industriale o commerciale. In particolare, la società, in nome e/o per conto dei partecipanti, potrà pianificare, gestire, amministrare, coordinare ed effettuare l'utilizzazione, l'acquisto, l'approvvigionamento, la produzione o autoproduzione e la erogazione, vendita, anche ad aziende non socie, e ripartizione fra i soci di tali forme di energia, risorse, prodotti, utilità o servizi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico ovvero di altri prodotti, utilità o servizi in favore dei soci; d) l'esecuzione di iniziative di promozione e ampliamento dell'attività

suesposta mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazione e qualificazione professionale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercato; e) la promozione, la costituzione o comunque la partecipazione a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; f) lo svolgimento di attività ausiliarie o connesse alle precedenti; la ricerca e la progettazione per conto proprio, l'innovazione tecnologica e organizzativa, la consulenza ed assistenza tecnica per attuare risparmi energetici, nel settore dell'utilizzazione, dell'approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di qualsiasi fonte di energia elettrica, nonché la progettazione dei relativi impianti, l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nei settori di attività di interesse della società; g) la vendita di gas sia ai soci che a clienti finali non soci; h) la prestazione di garanzie a favore di terzi nell'interesse delle società controllate. Rientra inoltre nell'oggetto sociale la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese socie nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare nei settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici od alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali-strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché della divulgazione di notizie tecnico-giuridiche su tali settori. La società potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai soci strumentale al raggiungimento dei suoi scopi ed alla miglior efficienza dell'attività d'impresa dei soci stessi, attraverso il coordinamento della loro attività nei settori d'interesse della società. In relazione all'oggetto sociale, essa potrà, in maniera comunque non prevalente, compiere qualunque operazione di natura commerciale, industriale, di credito, compresa la prestazione di garanzie, mobiliare ed immobiliare, locativa, ipotecaria, assumere partecipazioni ed interessenze, a scopo di investimento e non di alienazione, in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nonché compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire la realizzazione dell'oggetto medesimo, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge alle società finanziarie e di intermediazione mobiliare ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata.

Articolo 4.

Mandato irrevocabile

L'accoglimento della domanda di ammissione di cui all'articolo 11 del presente Statuto e, quindi, la successiva acquisizione della qualità di socio sia in sede costitutiva, sia successivamente, comporta, senza necessità di ulteriori atti ma solo in forza del presente Statuto, il conferimento e l'attribuzione alla società, per tutta la durata della medesima, e quindi al suo Consiglio di Amministrazione, e per esso ai suoi delegati o incaricati o procuratori speciali, nell'ambito di un rapporto di mandato irrevocabile con rappresentanza, di tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività sociale, e cioè l'attribuzione di tutti gli occorrenti poteri per la definizione, perfezionamento, stipulazione, modificazione, estinzione o risoluzione, in nome e per conto di

essi soci, di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, anche se esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività

della società. L'attribuzione di tali poteri di rappresentanza non riguarda le operazioni previste dagli ultimi due commi dell'articolo 3, che potranno essere compiute dalla società a proprio nome. La società potrà compiere le altre operazioni commerciali, agricole, finanziarie, mobiliari od immobiliari, assumere interessenze o partecipazioni in altre società o enti puramente in nome e per conto proprio. La società potrà inoltre verificare l'opportunità di forme di coordinamento della propria attività con quella di altre società consortili o consorzi aventi il medesimo oggetto eventualmente costituiti. A tal fine, la società ha la facoltà di delegare in tutto od in parte i propri poteri e/o funzioni come definiti nel presente Statuto ad un unico mandatario ovvero a costituire e/o partecipare ad una struttura organizzativa unitaria, sia essa un'associazione anche temporanea, un consorzio o società consortile, un altro ente collettivo ovvero una qualsivoglia altra forma di aggregazione, a cui affidare in tutto o in parte l'eventuale gestione unitaria e comune delle attività facenti capo a ciascun consorzio o società consortile, e ciò allo scopo e con l'obiettivo di razionalizzarne l'operato ed ottimizzare i risultati, nell'interesse di ogni singolo consorzio o società consortile e di tutti i soci o consorziati.

Articolo 5.

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per delibera dell'Assemblea.

Articolo 6.

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 36.750,00 (trentaseimilasettecentocinquanta virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7.

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal registro delle imprese. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 8.

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono incedibili ed intrasferibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Non rientrano tra i divieti di cessione o trasferimento la fusione, la scissione ed il conferimento dell'azienda comprensiva

della partecipazione nella società, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario non rinunci espressamente al subentro nella partecipazione stessa, ed a condizione che lo stesso beneficiario sia approvato dal Consiglio di Amministrazione. Parimenti, non ne è consentita la costituzione in pegno o l'assoggettamento ad altro vincolo.

Articolo 9.

Fondo consortile

In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, alla società. Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società. Ciascun socio potrà essere tenuto a corrispondere alla società, in conformità alle previsioni dell'articolo 2615-ter, codice civile, un contributo annuo che sarà fissato, a posteriori, dal Consiglio di Amministrazione, tenendosi in considerazione le esigenze finanziarie della società, comunque determinato in proporzione al fabbisogno - consumo energetico di ognuno dei soci, come specificato nel Regolamento. Il fondo consortile è costituito, inoltre, dalle quote di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della società. Le spese di funzionamento ed i costi di gestione della società, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai soci in proporzione al fabbisogno - consumo energetico di ognuno di essi, come stabilito all'articolo 1 del Regolamento consortile. Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Articolo 10.

Requisiti dei soci

Possono essere soci della società, siano essi di nazionalità italiana o straniera, i seguenti soggetti: - le imprese private, individuali e collettive, a prescindere dalla forma giuridica adottata; - i consorzi o altre forme associative d'impresa; - i consorzi o società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle oggetto della società; - i soggetti produttori, distributori e/o vettori delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività della società. I soggetti sopra indicati potranno essere soci della società solo se sono iscritti a Confindustria Ravenna. Possono richiedere la fornitura di energia elettrica e/o gas o altre utilities, ed il Consiglio avrà facoltà di decidere se accogliere tale richiesta, i seguenti

soggetti: - i soci in regola con le previsioni di Statuto e Regolamento; - le aziende situate fuori dalla provincia di Ravenna iscritte ad una Associazione aderente a Confindustria; - le aziende facenti parte di un gruppo industriale del quale faccia parte almeno un'azienda socia; - le aziende iscritte a Confindustria Ravenna che, pur non essendo ancora socie, hanno presentato domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 11; - le aziende situate sia in provincia di Ravenna che fuori dalla provincia di

Ravenna, anche se non iscritte al Sistema Confindustria. Per queste aziende l'onere di gestione dovrà essere almeno il doppio rispetto a quanto pagato dalle altre aziende; - le aziende iscritte a Confindustria Ravenna, che saranno tenute a versare alla società un contributo una tantum di importo pari alla quota del capitale sottoscritta dai nuovi soci, salvo quelle con ridotti consumi di energia elettrica e gas, definite tali a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 11.

Ammissione di nuovi soci

Chi desidera divenire socio della società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. L'accoglimento della domanda comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari. La domanda, sottoscritta con firma autografa del titolare o legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione di conoscenza delle norme statutarie, del regolamento in essere, delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; b) dichiarazione d'obbligo di accettare e rispettare tali norme statutarie e disposizioni regolamentari e d'impegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annua di gestione; c) indicazione del proprio consumo/fabbisogno di energia, servizi e/o utilità. Tale domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti necessari che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere. Il Consiglio di Amministrazione, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo, valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà comunque a comunicarla al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la specifica indicazione della quota di partecipazione al capitale da versare, degli altri eventuali contributi dovuti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e dei termini entro cui provvedere.

Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione procederà annualmente alla convocazione dell'Assemblea, affinché quest'ultima deliberi in tal senso. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società. Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere, prima che si riunisca l'Assemblea, a versare le quote sociali. L'eventuale quota di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

Articolo 12.

Obblighi dei soci

I soci si obbligano a: - pagare, nei termini indicati dal Regolamento e con le modalità di ripartizione dei costi di acquisto, trasporto e dispacciamento dell'energia definiti nel Regolamento, le fatture ricevute dalla società; - rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi della società; - non partecipare, nell'ambito della provincia di Ravenna, a consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella della società e comunque a non intrattenere rapporti economici con

soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri soci. Resta comunque inteso che l'autoconsumo e/o la vendita di energia elettrica autoprodotta da parte di un socio non viola la presente clausola; - non divulgare fatti o vicende relative all'attività della società, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati; - comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico registro ed ogni variazione della compagine sociale per

trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa socia; - comunicare annualmente al Consiglio di Amministrazione eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di energia elettrica.

Articolo 13.

Esclusione

Possono essere esclusi dalla società i soci che: a) omettano il pagamento, nei termini indicati dal Regolamento e con le modalità di ripartizione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia definiti nel Regolamento, delle fatture ricevute dalla società; b) non abbiano rispettato le norme statutarie e regolamentari o non abbiano ottemperato alle decisioni degli organi sociali; c) abbiano presentato dimissioni da Confindustria Ravenna o siano stati espulsi da tale Associazione; d) pur regolarmente iscritti a Confindustria Ravenna, non abbiano acquistato né energia elettrica né gas per almeno 24 mesi consecutivi; e) versino in stato di manifesta insolvenza o vengano dichiarati falliti; f) partecipino, nell'ambito della Provincia di Ravenna, a consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella della società od abbiano intrattenuto rapporti economici con soggetti terzi, esclusa la vendita di energia elettrica autoprodotta, in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri soci; g) abbiano divulgato fatti o vicende relative all'attività della società; h) non abbiano comunicato al Consiglio di Amministrazione eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno di energia elettrica. L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2479- bis, codice civile. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono la possibilità di esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve convocare l'Assemblea perché

deliberi in merito. Il Consiglio può, altresì, decidere di interrompere le forniture al socio sospeso. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitratore, ai sensi del successivo articolo 33. L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante. L'esclusione non reca pregiudizio di ogni altra azione di danni a carico del socio escluso.

Articolo 14.

Recesso

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 15.

Liquidazione delle partecipazioni a seguito di recesso o esclusione del socio

Ai sensi dell'articolo 2609, codice civile, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

Articolo 16.

Organi della società

Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio Sindacale.

Articolo 17.

Materie rimesse alle decisioni dei soci

I soci riuniti in Assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero; c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore; d) l'approvazione del bilancio preventivo; e) la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della quota di partecipazione al capitale dovuta da ciascun nuovo socio; f) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la gestione di impianti di produzione e/o trasporto e distribuzione di energia, di proprietà o di terzi; g) le modificazioni dello Statuto; h) la decisione di compiere operazioni che

comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; i) la riduzione del capitale per perdite nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis, codice civile; l) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 18.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 19.

Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede legale, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno con avviso spedito 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 20.

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dall'amministratore più anziano di età. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 21.

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 22.

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, il capitale rappresentato, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23.

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 17, secondo comma, lettere g), salvo che non si tratti di delibere riguardanti le variazioni del capitale sociale, a cui si applicano le maggioranze previste al comma precedente, h), i) e l), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 24.

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che delibera quale organo collegiale. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e poi dall'Assemblea dei soci, di cui uno designato da Confindustria Ravenna e gli altri eletti dall'Assemblea fra i titolari o legali rappresentanti delle imprese socie ed iscritte a Confindustria Ravenna, ovvero loro incaricati e/o delegati. Gli amministratori durano nella carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati in qualunque tempo. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Articolo 25.

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di regola, nella sede sociale, ma esse possono tenersi anche altrove, purché in Italia. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, tramite lettera, di sua iniziativa, oppure quando ne facciano richiesta anche un solo componente o il Collegio Sindacale, se nominato. Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza, per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi, gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o con fax, purché i partecipanti ne abbiano notizia almeno un giorno prima. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in

adunanza collegiale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 26.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con l'eccezione dell'acquisto e alienazione di beni immobili nonché della gestione di impianti o attrezzature di produzione e/o trasporto e distribuzione di energia, di proprietà o di terzi, per le quali è necessaria la delibera dell'Assemblea. Al Consiglio compete fra l'altro: - determinare la politica di gestione ed amministrazione della società; - provvedere alla gestione del fondo consortile e deliberare in merito al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi sociali; - predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione; - predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione; - predisporre le quote annuali di gestione dovute dai soci in ragione dei loro consumi energetici, da approvarsi dall'Assemblea in sede di approvazione dei rispettivi bilanci preventivo e d'esercizio; - proporre all'Assemblea le quote di partecipazione al capitale sociale dei nuovi soci, le quote di ammissione nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai soci; - vigilare sull'andamento dell'attività sociale e sul comportamento dei singoli soci; - deliberare sull'ammissione dei soci e proporre la loro esclusione; - predisporre ed approvare i Regolamenti Interni portanti condizioni e modalità relative all'acquisto, all'autoproduzione, alla distribuzione, attribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia elettrica ed altre utilities; - adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento. Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i propri poteri di gestione ordinaria, e solo occasionalmente il compimento di singoli e

specifici atti di amministrazione straordinaria, ad uno o più dei suoi membri determinandone le funzioni e le attribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 27.

Rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché agli eventuali Amministratori Delegati nell'ambito e nei limiti delle deleghe loro conferite. La firma sociale spetta altresì ai dipendenti designati dal Consiglio stesso per particolari categorie di atti, mediante procure permanenti o temporanee. L'amministratore che non abbia poteri delegati potrà rappresentare la società solo congiuntamente al Presidente.

Articolo 28.

Controllo legale dei conti

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 codice civile. Qualora non ricorra l'obbligo di legge, l'Assemblea potrà comunque procedere alla nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore contabile. Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Articolo 29.

Compiti dell'Organo di controllo

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale, nel caso in cui la sua nomina sia obbligatoria ai sensi di legge, esercita di regola anche il controllo contabile. E' tuttavia fatta salva la facoltà di deferire il controllo contabile ad un revisore contabile esterno alla società mediante decisione dei soci e sentito il Collegio Sindacale. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'eventuale nomina di un revisore contabile sarà effettuata con l'osservanza della disciplina prevista dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 30.

Esercizio sociale

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31.

Bilancio

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla decisione dei soci. Il bilancio è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società medesima; in caso di differimento del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile.

Articolo 32.

Utili

Accertato l'utile netto, una quota non inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale.

Articolo 33.

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente di Confindustria Ravenna su istanza della parte più diligente. Il Presidente di Confindustria Ravenna dovrà provvedere alla nomina dei tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina, se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri il termine decorre dall'ultima accettazione. La sede dell'arbitrato viene stabilita in Ravenna. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico

rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 5/2003 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale. La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti potranno, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 34.

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione della loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

Articolo 35.

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Tullio Bosi
Massimo Gargiulo Notaio

